

**- PARTE SPECIALE H -
REATI MARKET ABUSE**

I REATI DI MARKET ABUSE

1. I reati di market abuse richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del d.lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998)

E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei casi sopraindicati è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi sopraindicati la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010).

Sanzioni amministrative – Abuso di informazioni privilegiate (Art 187-bis)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b. comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Art 187-ter (Sanzioni amministrative – Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

- Realizzazione di una operazione di compravendita di tipo speculativo su uno strumento finanziario quotato con le disponibilità del portafoglio di proprietà e nell'ambito del servizio di consulenza prestato alla clientela – Finanza
- Utilizzo delle informazioni di natura privilegiata ricavate in fase di istruttoria crediti da controparti privati o corporate da trasferire al gestore del portafoglio di proprietà della banca - Credito
- Diffusione di notizie false o utilizzo di informazioni di natura privilegiata per porre in essere operazioni di natura speculativa su strumenti finanziari quotati o non quotati – Finanza
- Acquisto o sottoscrizione di azioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge – Gestione Organi Sociali e Partecipazioni
- Compimento di operazioni simulate (operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, e/o operazioni che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute) o altri artifici in grado di provocare alterazioni nel prezzo degli strumenti finanziari quotati e dei meccanismi decisionali di investimento del risparmiatore - Processo di Finanza Istituto/ Retail

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse:

- Definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive
 - Definizione di un programma di informazione/ formazione periodica degli Amministratori e della Direzione in materia di informazioni price-sensitive
 - Definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF
 - Astensione dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
 - Obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi.
 - Divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Banca, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
 - Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitoraggio dell'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale.
 - Il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati.
 - Adozione di una Policy di strategie di investimento per la gestione del portafoglio di proprietà della Banca, che prevede limiti di diversificazione a cui attenersi.
 - Attivazione di presidi di controllo sul servizio di raccolta ordini e negoziazione,
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01**

Banca Prima Cassa

nonché sugli ordini eseguiti per conto della clientela. In particolare, il Servizio Informativo interno, giornalmente, estrapola le operazioni di compravendita titoli negoziate che, sulla base degli algoritmi predisposti, sono ritenute sospette e invia, attraverso appositi report “Market Abuse”, dette informazioni all'Ufficio Controlli, a cui spetta la valutazione dell'operatività sospetta disposta dalla clientela e ove ne ricorrano i presupposti dar corso alla segnalazione verso Consob.

4. Allegato – Matrice Processi – Reati 231

Tassonomia processi		Reati 231/2001		
		ABUSI DI MERCATO		
		Manipolazione di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Aggiotaggio
RELAZIONI CON LA PROPRIETÀ, GLI INVESTITORI E IL MERCATO	Processo che si occupa di garantire un'informazione continua e tempestiva agli azionisti, agli investitori istituzionali e privati, agli analisti e al mercato stesso, al fine di consolidare la fiducia e la trasparenza verso il mercato.	X		
CONCESSIONE CREDITO	Processo finalizzato alla concessione dei fidi alla clientela, comprendente la fase di istruttoria e di delibera.		X	
NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	Processo di negoziazione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari, attraverso l'intervento diretto della banca.	X	X	X
GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO (ASSET MANAGEMENT)	Processo di asset management dei portafogli di investimento, per la banca e per conto di terzi.	X	X	X
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Attività di consulenza finanziaria alla clientela che si realizza nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, in relazione all'individuazione dei prodotti e delle forme di gestione del risparmio più vicine alle sue necessità.	X		X
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI RISPARMIO GESTITO	Processo che gestisce la distribuzione dei prodotti finanziari quali fondi SICAV, fondi di investimento, fondi pensione, polizze previdenziali e polizze a contenuto finanziario.	X		
GESTIONE COLLOCAMENTI	Processo che gestisce il collocamento di titoli azionari e titoli di Stato (aste titoli di stato, OPV e OPS) presso la clientela della banca.	X		